

COMUNE DI PINZOLO



PROVINCIA DI TRENTO

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Fornitura di 50 transenne in metallo per il cantiere Comunale

AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO

CAPITOLATO D'ONERI

Pinzolo, 27 settembre 2018

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
(Geom. Remo Maturi)

Art. 1
Oggetto dell'appalto

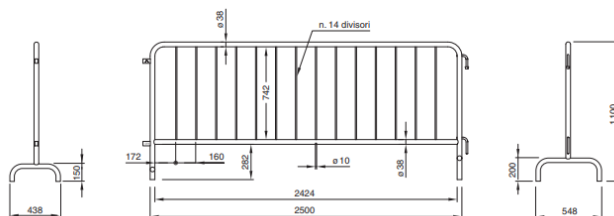
Oggetto dell'appalto è la Fornitura di 50 transenne in metallo per il cantiere Comunale, franco Magazzino Comunale in Via Fucine a Pinzolo.

Sono compresi nell'appalto le seguenti lavorazioni ed adempimenti amministrativi: Carico, trasporto e scarico, presso il Magazzino Comunale in Via Fucine a Pinzolo.

Le transenne fornite dovranno integrarsi con quelle già in possesso del Comune di Pinzolo quindi dovranno vere le seguenti caratteristiche:

- Transenna in acciaio zincato a caldo
- Lunghezza [cm]: 250
- Altezza [cm]: 110
- Diametro tubolare minimo 38 mm
- meccanismo di collegamento mediante appositi ganci saldati ai montanti

immagine relativa alla tipologia di transenna.



Art.
2

Ammontare dell'appalto

L'Importo complessivo, a base d'asta, della fornitura del materiale, ammonta ad € 4.350,00 + IVA

Detto importo comprende le spese di carico, trasporto, scarico, le certificazioni richieste, schede tecniche dei prodotti, necessario per dare la fornitura completa a regola d'arte.

L'affidamento della fornitura avverrà a trattativa privata, secondo quanto previsto dall'art. 21 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. e al titolo VII° del regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 12 dd. 23.03.2005 e s.m.

L'aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, ove questa risulti congrua per l'Amministrazione comunale.

Art. 3

Prestazioni richieste e garanzie sui prodotti

La fornitura dovrà corrispondere per caratteristiche ai requisiti tecnici minimi del capitolato di fornitura, a quant'altro offerto in sede di gara ed eventualmente ai campioni forniti per la verifica di conformità dell'offerta di capitolato. Il Committente effettuerà verifiche e controlli anche a fornitura avvenuta.

Qualora il Committente rifiuti quanto fornito, perché dagli accertamenti risulta che per qualità, confezionamento o altro, non è conforme alle caratteristiche tecniche minime ed alle condizioni di capitolato o è diverso da quanto offerto, l'aggiudicatario a sua cura e spese dovrà sostituirlo entro 15 giorni lavorativi dalla relativa comunicazione con altro che soddisfi le condizioni prescritte.

Art. 4

Stipula del contratto

Ai sensi della art. 39 ter, comma 1 bis della L.P. 23/90, la stipula del contratto avverrà per scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, con emissione dell'Ordine di Acquisto generato dal sistema telematico.

Gli oneri fiscali e le spese contrattuali sono a carico del contraente privato ai sensi dell'art. 9 della L.P. 23/1990.

Art. 5

Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore o, nel caso di utilizzo del Mercato Elettronico, la presentazione dell'offerta, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di forniture di beni e servizi, nonché della completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

In particolare l'appaltatore, all'atto della firma del contratto, o, nel caso di utilizzo del Mercato Elettronico, con la presentazione dell'offerta, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge e di regolamento nonché del presente Capitolato e, per quanto non disciplinato dallo stesso, dalle Condizioni Generali di Contratto e dal capitolato Tecnico allegati al Bando **"ATTREZZATURE PER SEGNALETICA, ARREDO STRADALE E URBANO"** pubblicato sul ME_PAT, Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento

Art. 6

Termine per la consegna

La consegna del materiale corredato dalla documentazione necessaria, dovrà avvenire, entro il termine perentorio dei **30gg**, previa aggiudicazione definitiva, dall'**Ordine di Acquisto**.

L'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto quando l'appaltatore, per negligenza grave o per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite, non si comportasse in modo da non assicurare l'ultimazione della fornitura nel termine contrattuale.

Art. 7

Sospensioni e proroghe

La fornitura deve essere effettuata nel rispetto dei termini stabiliti in contratto. Il Fornitore, qualora per fatti e circostanze sopravvenuti, incontri difficoltà nell'allestimento della fornitura, tali da far prevedere ritardi, può chiedere al Comune di Pinzolo adeguata proroga, mediante domanda motivata. Il Comune di Pinzolo può concedere la proroga da esso riconosciuta giustificata, in relazione alla gravità delle cause non imputabili al Fornitore e all'interesse del Comune di Pinzolo stesso. Per proprie esigenze il Comune di Pinzolo, può sospendere l'esecuzione del contratto fissando nuovi termini, essendo tale facoltà compresa e compensata nel prezzo contrattuale. La proroga dei termini e la sospensione dell'esecuzione del contratto esonera, nella sua durata il Fornitore dalle penali previste dall'art. 9.

Art. 8

Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per la consegna del materiale, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, viene applicata una penale giornaliera **dell'uno per mille** dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

In ogni caso l'importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 9

Anticipazione

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.P. 23/1990, per la fornitura in oggetto non è prevista la corresponsione di alcuna anticipazione contrattuale.

Art. 10

Pagamenti in acconto e saldo

Come previsto dall'art. 6 della L.P. 23/1990, e dall'art. 23 del regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale, il pagamento avrà luogo in unica soluzione ad avvenuta esecuzione della prestazione, con visto fattura, previo accertamento della regolarità contributiva dell'appaltatore e della regolare esecuzione del servizio prestato.

Il pagamento della rata a saldo avrà luogo, entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura, previe verifiche di Legge.

Art. 11

Garanzia Provvisoria e definitiva

Ai sensi dell'articolo 31 della L.P. 2/2016 non è richiesto il versamento della garanzia provvisoria.

La cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs 50/2016, da versare prima della firma del contratto, è pari al 10% dell'importo aggiudicato o con percentuale maggiore, tenuto conto degli aumenti previsti in base al ribasso presentato, così come disciplinato dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016, costituita, ai sensi dell'art. 93 del D.lge. 50/2016, con polizza fideiussoria o, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, servirà a garantire l'Amministrazione Comunale sulla perfetta osservanza del contratto, nonché dagli eventuali danni che venissero arrecati alle proprietà ed attrezzature comunali; la polizza deve contenere le clausole di immediata esigibilità senza riserve, a semplice richiesta dell'Ente.

Art. 12

Autotutela contrattuale e risoluzione per mancato rispetto dei termini.

Fermo restando quanto previsto dal Codice Civile, nell'ipotesi di grave inadempimento o frode del contraente, l'amministrazione comunale con deliberazione della giunta e determinazione del dirigente del servizio competente, può disporre la risoluzione d'ufficio del contratto.

In tal caso, salvo il diritto al risarcimento del danno, al contraente può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la stessa appaia di utilità per l'amministrazione appaltante.

Ove ricorrano ritardi o inadempimenti da parte del contraente, idonei a recare grave pregiudizio all'interesse del Comune, la Giunta Comunale, con le modalità di cui al comma 1 e previa diffida, può disporre che l'esecuzione avvenga d'ufficio, ove possibile, ovvero ad opera di altro soggetto idoneo individuato a trattativa privata diretta, essendo in ogni caso a carico dell'originario contraente le maggiori spese ed i danni.

Art. 13

Definizione delle controversie

Qualora sorgessero delle contestazioni tra l'amministrazione appaltante e l'Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa a norma dell'art. 5 del D.P.G.P. 22/05/1991 n.10-40 Leg.23/1990 sottoponendole ad un collegio arbitrale composto da non più di cinque membri scelti, con esclusione del presidente, per metà dall'amministrazione comunale e per metà dalla controparte.

Il presidente è nominato d'intesa tra le parti ed in caso di disaccordo dal presidente del tribunale del foro competente.

Gli arbitri di nomina del Comune sono scelti tra esperti anche esterni e funzionari preposti alla materia.

Per quanto non disposto dal presente regolamento, dai capitoli e dai contratti si applicano le disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato.

La Stazione Appaltante nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone con un preavviso di almeno 20 giorni la redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché l'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbono essere mantenuti a

disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non sia avvalsa delle facoltà previste dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2006.

disposizioni in merito alle variazioni, in più o in meno, delle quantità delle prestazioni richieste, che vanno calcolate sull'intero ammontare della fornitura.

IL TECNICO
Geom. Remo Maturi